

n. 30870



Sent. 169/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Walter Berruti

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30870 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

PEPE Vincenzo, nato a Pompei (NA) il 28.6.1980, C.F.:

PPEVCN80H28G813A, residente a Cassano Magnago (VA), non costituito.

Udito, all'udienza del 15 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario Irene Laganà, il PM Fabio d'Aula.

FATTO

La Procura regionale, con atto depositato il 12 marzo 2025, premesso di essere stata notiziata dall'Ufficio scolastico per la Lombardia, ha citato in giudizio PEPE Vincenzo, esponendo che il suddetto in data 30 ottobre 2017 aveva presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA di terza fascia per la provincia di Varese e per il triennio 2017/2019.

In tale sede egli dichiarava il possesso della qualifica di "Operatore dei servizi sociali", asseritamente conseguita nell'a.s. 2012/2013 presso l'Istituto

	professionale Passarelli di San Marco di Castellabate (SA) con punteggio di	
	100/100. La domanda era accolta e stipulato un contratto di lavoro a tempo	
	determinato di supplenza annuale ATA con l'Istituto comprensivo Dante di	
	Gallarate per il periodo dal 20.9.2018 al 30.6.2019, per 36 ore settimanali.	
	Tuttavia, dalle successive indagini sui diplomi rilasciati dall'Istituto Passarelli	
	emergeva che la pergamena di diploma n. 109785*2012, indicata dal	
	convenuto nella domanda di assunzione, risultava assegnata ad altri e quindi	
	oggetto di falsificazione.	
	Il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione scolastica veniva quindi	
	anticipatamente risolto per tale causa (in data 21.12.2018) e il convenuto	
	rinvio a giudizio penale (processo n. 407/2019 e conseguente stralcio n.	
	1778/2021) per i reati di falso e di truffa.	
	Ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza	
	contabile in argomento, parte attrice cita il convenuto per il risarcimento del	
	danno, commisurato all'ammontare delle retribuzioni corrisposte nei periodi	
	di lavoro e quantificato in euro 4.241,89, sulla base degli importi netti esposti	
	nei cedolini paga, e maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali.	
	Il convenuto non ha presentato alcuna deduzione in fase preprocessuale, né si	
	è costituito in giudizio.	
	All'udienza del 15 ottobre 2025, data per letta su consenso del PM la relazione	
	della causa, questi ha illustrato e richiamato le conclusioni dell'atto di	
	citazione e il giudizio è stato trattenuto a decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, che	
	non si è costituito in giudizio malgrado la regolare notifica della citazione	
	2	

		avvenuta a mani proprie in data 16.4.2025.	
	2.	L'azione promossa dalla Procura regionale è fondata nei termini che seguono.	
	2.1.	L'assunto attoreo è che il convenuto abbia ottenuto il contratto di lavoro per cui è causa mediante false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma di specializzazione professionale, asseritamente rilasciato dall'Istituto professionale Passarelli di San Marco di Castellabate nell'a.s. 2012/2013.	
	2.2.	La Procura regionale ha dato adeguata dimostrazione della condotta illecita ascritta al convenuto, così come descritta in citazione (cfr. pagg. 3-7) e richiamata in narrativa, producendo la pertinente documentazione (cfr. docc. 1-6), dalla quale (cfr. in particolare l'articolata nota della Procura di Vallo della Lucania dell'8.6.2023, <i>sub</i> doc. 1), emerge che il diploma dichiarato nella domanda di assunzione, con relativi estremi numerici, riguarda in realtà altra persona.	
	2.3.	Gli elementi indicati convergono a dimostrare, secondo un grado di verosimiglianza pari al più probabile che non (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008), che il convenuto non ha mai conseguito il diploma in discorso, al contrario di quanto dichiarato nella domanda di assunzione.	
	2.4.	Il convenuto non ha ritenuto di difendersi dalle suddette contestazioni, né in fase preprocessuale, né tantomeno costituendosi in giudizio.	
	2.5.	Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, appare condivisibile la prospettazione accusatoria secondo cui la condotta antigiuridica è sorretta dal dolo, che si manifesta nella dichiarazione alla P.A. del possesso di un diploma non corrispondente al vero in quanto non conseguito all'esito del percorso formativo, quindi nella volontà di servirsene	
		3	

	con l'evidente consapevolezza di non averne sostenuto le relative prove	
	d'esame.	
	2.6. Possono dunque considerarsi individuate e versate in giudizio le fonti di	
	prova dell'illecito erariale addebitato al convenuto.	
	2.7. Nella specie, ciò che rileva al fine della responsabilità contestata da parte	
	attrice è la mancanza del diploma dichiarato, a prescindere dalla sua falsità,	
	elemento essenziale per la validità del contratto di lavoro con la P.A. (cfr.	
	questa Sez. nn. 91 e 144/2024).	
	2.8. La normativa sull'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del	
	personale ATA, sia di circolo che d'istituto (cfr. in particolare il D.M. n.	
	640/2017 come modificato dal D.M. n. 947/2017), è stata ampiamente	
	richiamata in citazione (pagg. 9-11) e basti qui farvi rimando.	
	Il possesso di un diploma tra quelli ivi indicati è necessario ai fini del valido	
	inserimento in graduatoria e nella specie non risulta l'esistenza di altro titolo	
	equipollente a quello falsamente dichiarato.	
	2.9. Dalla descritta e comprovata condotta illecita, che ha assunto anche	
	rilevo penale, come emerge <i>ex actis</i> , è derivato il danno contestato dalla	
	Procura regionale, da parametrarsi ai compensi percepiti per il contratto	
	ottenuto mediante le false dichiarazioni circa il possesso del titolo di studio.	
	2.10. Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, in tali ipotesi si realizza	
	una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo	
	comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della relativa tutela, stante il	
	contrasto con norme fondamentali dell'ordinamento. Secondo tale	
	orientamento, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e	
	dichiarato non è espressiva della capacità richiesta, che deriva	
	4	

	necessariamente dalla preparazione professionale conseguita con un regolare	
	percorso di studi, non arreca all’ente pubblico alcuna utilità e determina il	
	venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla	
	rilevando l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa (cfr., in tal senso,	
	questa Sezione nn. 76/2024, 138/2023, 263/2022; Sez. Toscana n. 463/2021;	
	Sez. Molise n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023;	
	Sez. App. Sicilia n. 243/2012 e n. 469/2014; Sez. I App. n. 527/2017; Sezione	
	II App. n. 568/2018).	
	2.11. Tuttavia, nel caso di specie, in considerazione delle sue peculiarità,	
	ritiene il Collegio di poter fare applicazione dei principi espressi nella recente	
	sentenza di questa Sezione n. 45/2025. Tale arresto valorizza l’ampia	
	formulazione dell’art.1, comma 1 <i>bis</i> della L. n. 20/1994 e il suo carattere di	
	norma speciale, che con dizione chiara, ampia e tendenzialmente	
	onnicomprensiva, richiede lo scomputo, dalla quantificazione del danno da	
	addebitare al dipendente pubblico, dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla	
	P.A. o dalla comunità amministrata, i quali risultano evidenti laddove si tratti	
	di attività semplici e non altamente specialistiche (come nel caso in esame),	
	da valutare invece nello specifico in altre più opinabili ipotesi connotate da	
	titoli e requisiti di elevata complessità.	
	In sostanza, sia l’ampia dizione dell’art.1, co. 1 <i>bis</i> della L. n. 20/1994, da	
	considerarsi <i>lex specialis</i> rispetto all’art. 2126 c.c., sia l’interpretazione che di	
	quest’ultima norma dà la prevalente giurisprudenza civile e amministrativa	
	(cfr. l’ampia rassegna contenuta nella sent. n. 45 cit.), secondo cui essa impone	
	il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le parti, congiuntamente e	
	pariteticamente, si siano condeterminate ad un contratto causalmente illecito	
	5	

	"in senso forte", cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con	
	principi basilari dell'ordinamento, portano ad un riconoscimento	
	compensativo, anche parziale, di prestazioni routinarie che non richiedono	
	titoli di elevata specializzazione, purché non siano di per sé illecite.	
	2.12. Il carattere e la natura minimali delle mansioni effettivamente svolte dal	
	convenuto come collaboratore amministrativo, nell'ambito di quelle previste	
	dal CCNL di Comparto (che si traducono in mera accoglienza e generica	
	vigilanza degli alunni e pulizia dei locali) portano il Collegio a valutarle come	
	non del tutto inutili per l'istituto scolastico.	
	In altre parole, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile della	
	condotta mendace del convenuto (anche per il danno arrecato ai soggetti	
	pretermessi), l'aver comunque svolto mansioni ATA presso la scuola,	
	rendono queste considerabili, sotto il profilo amministrativo-contabile, come	
	“vantaggio” arrecato alla P.A. ed alla comunità amministrata ai sensi del	
	ridetto art.1, co. 1 <i>bis</i> della L. n.20/1994.	
	2.13. L'assunto secondo cui il raggio posto in essere avrebbe privato	
	l'Amministrazione di una prestazione migliore, che sarebbe stata assicurata	
	dal candidato pretermesso, senz'altro logico e condivisibile in via di principio,	
	va vagliato alla luce della natura e della complessità delle prestazioni richieste,	
	dovendo adattarsi alle circostanze del caso concreto al fine di evitare risultati	
	ingiusti.	
	Nel caso in esame le mansioni e la qualifica del convenuto non sono regolate	
	da specifiche norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico, né	
	richiedono professionalità specifiche, ma si configurano come ordinarie	
	mansioni operative, svolgibili in modo adeguato qual che fosse il titolo di	
	6	

studio conseguito, in assenza di prova contraria (cfr. questa Sez. n. 97/2024).

In ogni caso, come già ritenuto da questa Sezione (n. 100/2025), l'assenza di

prova di eventuali inadeguatezze o inadempienze imputabili al convenuto

nell'esecuzione della prestazione lavorativa, così come, ancor prima, di

qualsivoglia contestazione al riguardo fornisce, su base presuntiva, la prova

che la prestazione stessa è stata regolarmente eseguita e che, pertanto,

l'Amministrazione ne ha effettivamente tratto un'utilità, valutabile ai sensi

dell'art. 1, co. 1 *bis* L. n. 20/1994, anche alla luce dell'ampia estensione degli

effetti utili comunque conseguenti alla condotta illecita di cui il giudice

contabile deve tenere conto secondo la disposizione citata.

2.14. Tuttavia, l'assenza del titolo di studio richiesto non consente di valutare

del tutto utile la prestazione in questione. Dando continuità al proprio

orientamento formatosi in vicende analoghe (cfr. sent. n. 45 cit.), la Sezione

ritiene equo quantificare tale utilità nel 50%.

Poiché l'utilità del lavoro è commisurabile alla retribuzione corrispondente

(da considerare, sotto il profilo che qui interessa, al lordo degli oneri fiscali e

contributivi), il danno va conseguentemente quantificato nel 50% di detta

retribuzione lorda, pari ad euro 5.317,71 (cfr. doc .10), ossia in euro 2.658,85,

somma da considerare comprensiva di rivalutazione monetaria e per cui va

pronunciata condanna.

3. Il convenuto va quindi condannato al risarcimento del danno in favore del

competente Ministero, quantificato in euro 2.658,85.

4. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data di

pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte

convenuta come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,

definitivamente pronunciando

CONDANNA

PEPE Vincenzo, C.F.: PPEVCN80H28G813A, al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma già rivalutata di euro 2.658,85 (duemilaseicentocinquantotto/85) oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 99,66 (novantanove/66)

e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Walter Berruti

Antonio Marco Canu

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in segreteria il giorno 14.11.2025

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

firmato digitalmente